

Torino, 16.07.2024

Ai signori Clienti
Loro Sedi

Oggetto: nuova disciplina della compensazione dei crediti

Obbligo di compensazione tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

A partire dal 1° luglio 2024 l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzie delle Entrate è esteso a tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l'utilizzo di crediti in compensazione di qualsiasi natura ed importo.

Sino ad oggi l'obbligo dell'utilizzo di questi servizi era previsto per le sole compensazioni di imposte e per i modelli F24 con saldo a zero; con questo intervento il servizio viene esteso alla compensazione anche di crediti di natura previdenziale e assicurativa ma anche alle F24 parzialmente compensati e quindi con saldo non a zero.

Pertanto, non sarà più possibile per il pagamento delle deleghe cui sopra l'utilizzo di sistemi quali remote banking o home banking.

Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti scaduti superiori a 100.000 euro

Dal 1° luglio inoltre vige il divieto di procedere alla compensazione in F24 in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione all'Agente per la Riscossione di importi complessivamente superiori a 100.000 €.

I ruoli affidati all'Agente della Riscossione ma per cui sono stati presentati piani di rateazione non vanno considerati nella determinazione della soglia dei 100.000 €.

Qualora invece l'omesso pagamento delle rate scadute ha comportato la decadenza del piano di rateazione, il debito residuo concorre al raggiungimento della soglia.

Tale divieto, tuttavia, non opera per i crediti di natura previdenziale ed assicurativa, dunque crediti INPS ed INAIL, che potranno essere sempre compensati anche in presenza di posizioni debitorie con il riscossore oltre i 100.000 €.

Posticipo termini di utilizzo in compensazione di crediti INPS ed INAIL

Viene inoltre disposto che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata:

- a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica della denuncia UniEmens da cui il credito emerge
Esempio: credito INPS maturato su periodo 2/2024 potrà essere usato in compensazione non prima del 15.04.2024
- dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, della denuncia UniEmens
- dalla data di notifica delle note di rettifica passive.

Per quanto riguarda la compensazione di crediti maturati nei confronti dell'INAIL, questa può essere effettuata a condizioni che il credito sia certo, liquido ed esigibile e sia registrato negli archivi del già menzionato istituto.

Importante conclusione, infatti, per l'applicazione delle regole cui sopra, **si attendono i provvedimenti congiunti di Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, ad oggi non ancora adottati.**

Cordiali saluti.